

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1879

riale si mettano altri egregi giureconsulti a sostenere e difendere i diritti dello Stato.

Non ho altro da dire.

ROMANO GIUSEPPE. Dirò anche io due sole parole su questo tema.

Io credo che la perdita delle cause della pubblica amministrazione non dipenda punto da poca diligenza delle avvocature erariali; ma derivi dal caos in cui più o meno si trovano tutte le amministrazioni dello Stato.

Lo Stato non può dar quasi mai i veri elementi del contendere, nè tutti i documenti che possano giustificare i suoi diritti; e però si trova quasi sempre in condizione men forte dei suoi diligenti avversari. Cosa accade? Si domanda all'avvocatura erariale un parere, presentando a metà il vero contesto della disputa.

Allora l'avvocatura erariale naturalmente risponde: *secundum ea quae proponuntur*, e l'amministrazione s'imbarca in liti, nelle quali non può che rimanere soccombente.

E così avviene del pari del Consiglio di Stato, allorchè è richiesto in una questione che non presenta la intiera faccia dello affare: ed il Consiglio sull'erronea proposta della pubblica amministrazione, emette un erroneo parere.

Ma quando si va al potere giudiziario, questo naturalmente giudica *tota facie perspecta* e spesso dà torto al demanio, che non aveva fornito all'avvocatura erariale i veri elementi del contendere e gli opportuni documenti.

Non è dunque colpa della avvocatura erariale se perde molte cause; ma è colpa della amministrazione che non conosce la disputa, e non può informarne bene i suoi difensori.

MINISTRO DELLE FINANZE. Veramente a me parrebbe esaurita questa discussione.

Io ho poco, quasi nulla da aggiungere alle risposte date dall'onorevole Mantellini. Mi preme solamente di fare osservare all'onorevole Plebano che, se è vero che in altri capitoli dei bilanci passivi dei vari Ministeri si contemplino altre spese di liti, ciò avviene per varie ragioni; prima di tutto perchè non sempre e non dappertutto la difesa degli interessi erariali è affidata alla avvocatura erariale; ma nei luoghi dove non vi è sede di avvocatura erariale la difesa dei giudizi fiscali è affidata ai così detti delegati.

Questi delegati bisogna pagarli; naturalmente bisogna prevedere nei bilanci le spese necessarie per pagare le loro competenze.

Ma questa spesa è anche necessaria per altre ragioni. L'amministrazione, se non molte volte, spesso volte è soccombente: allora bisogna pagare

le spese giudiziarie a cui è condannata; quindi gli stanziamenti sono necessari per far fronte a queste spese.

Questo spiega perchè le spese di liti sono sparse in vari capitoli del bilancio. È bene intendersi; nel capitolo che la Camera sta discutendo si comprendono solo le spese necessarie al pagamento del personale delle avvocature erariali; non si comprendono tutte le altre spese di liti che si fanno non per l'avvocatura erariale, ma pei delegati che ne dipendono.

Quanto poi alle altre osservazioni cui ha dato luogo questa discussione che si è via via andata ingrossando io mi asterrò dall'entrare in particolari troppo minuti. Mi basterà ripetere quello che disse già l'onorevole Mantellini. La Camera ha avuto occasione di leggere le relazioni già presentate nel 1876 e nel 1877 sull'andamento dei lavori delle avvocature erariali, e sui risultati che se ne sono ottenuti. Io avrò l'onore di presentare ben presto alla Camera la relazione del 1878, e allora la Camera sarà in possesso di tutti gli elementi necessari per portare un equo giudizio sulla questione, e potrà valutare e sindacare le cifre che le saranno esposte.

Allora vedrà se sia il caso di discutere, come mi pare oggi che si sia cominciato a fare, questa istituzione delle avvocature erariali, che, per verità, pare che abbia dato buoni risultati.

L'onorevole Romano consiglia un esperimento di conciliazione preventivo ai giudizi. Ma io non ho bene afferrato il suo concetto: intende l'onorevole Romano di proporre una riforma amministrativa, per la quale non si possa litigare nè pro, nè contro l'amministrazione senza che preceda un esperimento di conciliazione, come era stabilito nella legge del contenzioso amministrativo dell'ex-regno di Napoli?

ROMANO. Chiedo di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Se è così, egli invoca una riforma legislativa sulla materia, ed io non mi pronunzio.

Se poi l'onorevole Romano intende che l'amministrazione debba preferire un equo accomodamento, egli ha perfettamente ragione; ed io credo che sia stato questo l'intendimento di tutti i ministri delle finanze, e sarà certamente anche il mio. È indubitato che quando una lite si può evitare con un equo accomodamento, la conciliazione è il partito preferibile a qualunque altro. Dunque noi siamo d'accordo, e credo che anche l'avvocatura erariale, come del resto ha già accennato l'onorevole Mantellini, non è aliena dal suggerire questi tentativi di conciliazione, anzi l'avvocatura erariale molte volte consiglia l'abbandono delle liti